

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

18° anno n. L 45

19 febbraio 1975

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 388/75 del Consiglio, del 13 febbraio 1975, riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi** 1
- Regolamento (CEE) n. 389/75 della Commissione, del 18 febbraio 1975, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 6
- Regolamento (CEE) n. 390/75 della Commissione, del 18 febbraio 1975, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 8
- Regolamento (CEE) n. 391/75 della Commissione, del 18 febbraio 1975, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino . . . . . 10
- ★ **Regolamento (CEE) n. 392/75 della Commissione, del 18 febbraio 1975, che modifica la data limite per il deposito delle dichiarazioni di superficie di semina per il lino e la canapa per la campagna 1974/1975** . . . . . 12
- Regolamento (CEE) n. 393/75 della Commissione, del 18 febbraio 1975, relativo alla gara per una fornitura di butteroil al Bangladesh a titolo di aiuto alimentare 13
- Regolamento (CEE) n. 394/75 della Commissione, del 18 febbraio 1975, relativo agli aiuti al magazzinaggio privato per il vino del tipo R II . . . . . 15
- Regolamento (CEE) n. 395/75 della Commissione, del 18 febbraio 1975, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . . 16
- ★ **Regolamento (CEE) n. 396/75 della Commissione, del 18 febbraio 1975, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari** . . . . . 18

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

**Sommario (seguito)**

**II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità**

**Consiglio**

75/117/CEE :

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile . . . . . 19**

---

**Rettifiche**

- ★ **Rettifica alla direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari (GU n. L 194 del 16. 7. 1973) 21**
- ★ **Rettifica al regolamento (CEE) n. 2980/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero (GU n. L 318 del 28. 11. 1974) . . . . . 21**
- ★ **Rettifica al regolamento (CEE) n. 3296/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta (GU n. L 353 del 30. 12. 1974) . . . . . 21**

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 388/75 DEL CONSIGLIO**

**del 13 febbraio 1975**

**riguardante la comunicazione alla Commissione delle esportazioni di idrocarburi nei paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 213,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la definizione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi propri delle Comunità e che spetta alla Commissione proporre le misure da prendere a tal fine;

considerando che la definizione di un punto di vista globale sugli approvvigionamenti della Comunità costituisce uno degli elementi di tale politica, e deve in particolare consentire alla Comunità di procedere ai necessari raffronti;

considerando che l'assolvimento di questo compito richiede, per il petrolio greggio, i prodotti petroliferi ed il gas naturale, una conoscenza quanto più possibile esatta delle esportazioni, vale a dire degli sviluppi passati e delle evoluzioni future; che è altresì indispensabile una conoscenza esatta dell'origine, della destinazione e della qualità di tali prodotti;

considerando che gli Stati membri devono a tal fine comunicare alla Commissione, con le loro eventuali osservazioni, i dati statistici relativi alle esportazioni effettuate durante il semestre precedente ed un prospetto generale dei dati riguardanti le esportazioni previste per l'anno successivo; che, pertanto, le persone e le imprese interessate devono essere tenute a comunicare agli Stati membri le informazioni che consentano ai medesimi di adempiere l'obbligo suddetto;

considerando che è opportuno prevedere la possibilità per la Commissione di abbreviare i termini previsti per la comunicazione di tali dati, di modificare i periodi cui devono riferirsi le comunicazioni e di chiedere, eventualmente a titolo temporaneo, la comunicazione delle previsioni per singola impresa;

considerando che è opportuno consentire alla Commissione di precisare eventualmente talune modalità di applicazione, quali la forma o il tenore delle comunicazioni da effettuare;

considerando che occorre garantire l'osservanza degli obblighi previsti nel presente regolamento ed il carattere riservato dei dati raccolti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, alle seguenti condizioni e secondo le modalità stabilite nell'allegato I, le informazioni da essi raccolte, in base alle disposizioni dell'articolo 2, sulle esportazioni di petrolio greggio, di prodotti petroliferi della voce 27.09, delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune e di gas naturale della sottovoce 27.11 B II di detta tariffa

- a) per singola impresa, non oltre il 30 settembre e il 31 marzo di ogni anno, le esportazioni effettuate durante il precedente semestre dell'anno civile;
- b) globalmente, per tutte le imprese dello Stato membro considerato, entro il 31 dicembre di ogni anno, le esportazioni previste per l'anno successivo.

Gli Stati membri accludono alle comunicazioni le loro eventuali osservazioni.

2. Ai sensi del presente regolamento, si intende per esportazione l'uscita dal territorio doganale della Comunità del petrolio greggio, dei prodotti petroliferi e del gas naturale, ad eccezione di quei prodotti che su tale territorio sono soggetti ad un regime che comporta una sospensione o uno storno di dazi doganali o di altre imposizioni all'importazione, in particolare il regime dei depositi doganali, delle zone franche, dell'ammissione temporanea, del transito o

del traffico di perfezionamento attivo a destinazione di paesi terzi.

#### *Articolo 2*

Per adempiere l'obbligo di cui all'articolo 1, le persone o le imprese che abbiano esportato o che si propongono di esportare dalla Comunità una quantità pari o superiore a 100 000 tonnellate annue di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, o una quantità equivalente di gas naturale, sono tenute a comunicare, secondo le modalità stabilite nell'allegato II, allo Stato membro dal quale sono state effettuate o sono previste tali esportazioni:

- a) prima del 15 settembre e del 15 marzo di ogni anno, le esportazioni effettuate durante il precedente semestre dell'anno civile,
- b) prima del 15 dicembre di ogni anno, le esportazioni previste per l'anno successivo.

#### *Articolo 3*

Per consentire alla Commissione di valutare la situazione dell'approvvigionamento, gli Stati membri effettuano, secondo le modalità da essa stabilite:

- le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 entro termini abbreviati o per periodi modificati,
- le comunicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), eventualmente a titolo temporaneo, per singola impresa.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 febbraio 1975.

#### *Articolo 4*

La Commissione è autorizzata ad adottare, nei limiti fissati dal presente regolamento e dagli allegati, disposizioni d'applicazione riguardanti la forma, il tenore e le altre modalità delle comunicazioni previste dagli articoli 1, 2 e 3.

#### *Articolo 5*

La Commissione presenta al Consiglio una sintesi dei dati raccolti in applicazione del presente regolamento.

#### *Articolo 6*

Le informazioni trasmesse in applicazione del presente regolamento hanno carattere riservato. Questa disposizione non vieta la pubblicazione di informazioni generali o di sintesi che non contengano indicazioni sulle singole imprese.

#### *Articolo 7*

Gli Stati membri adottano le disposizioni idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 6.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore un mese dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. BARRY

*ALLEGATO I***Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione**

Queste comunicazioni comprenderanno i seguenti dati :

A. Per le esportazioni effettuate durante il semestre civile precedente la dichiarazione :

Per le esportazioni di petrolio greggio della voce 27.09, di prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II e di gas naturale della sottovoce 27.11 B II della tariffa doganale comune :

Trasmissione completa dei dati raccolti dai governi presso le persone o le imprese, compresi i nomi e le sedi delle medesime.

B. Per le esportazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione :

i) Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :

1. Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche,
2. Paese in cui sarà estratto il petrolio greggio da esportare,
3. Percentuale delle forniture effettuate in base a contratti di durata superiore a un anno,
4. Paese di destinazione delle esportazioni.

ii) Per i prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune :

1. Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche,
2. Paesi in cui saranno raffinati i prodotti petroliferi da esportare,
3. Percentuale delle forniture effettuate in base a contratti di durata superiore a un anno,
4. Paese di destinazione delle esportazioni.

iii) Per il gas naturale della voce 27.11 B II della tariffa doganale comune :

1. Quantità (milioni di m<sup>3</sup>, 0°, 760 mm Hg),
  2. Paese in cui sarà estratto il gas naturale da esportare,
  3. Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto,
  4. Potere calorifico superiore del gas naturale che sarà esportato (Kcal/m<sup>3</sup>, 0°, 760 mm Hg),
  5. Paese di destinazione delle esportazioni.
-

*ALLEGATO II***Comunicazioni delle persone e delle imprese agli Stati membri**

Queste comunicazioni comprenderanno i seguenti dati :

**I. Per le esportazioni effettuate durante il semestre civile precedente la dichiarazione :****A. Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :**

1. Nome e sede della persona o dell'impresa esportatrice,
2. Quantità in migliaia di tonnellate metriche,
3. Paese in cui è stato estratto il petrolio greggio esportato,
4. Designazione commerciale del petrolio greggio esportato,
5. Nome e sede dei contraenti,
6. Per tutte le esportazioni effettuate in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno :
  - i) durata del contratto,
  - ii) scadenza,
7. Paese di destinazione delle esportazioni.

**B. Per i prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune :**

1. Nome e sede della persona o dell'impresa esportatrice,
2. Designazione secondo la tariffa doganale comune dei prodotti petroliferi esportati compreso il tenore di zolfo (% in peso), purché tale informazione sia disponibile,
3. Quantità in migliaia di tonnellate metriche per ogni prodotto,
4. Paese in cui sono stati raffinati i prodotti petroliferi esportati,
5. Nome e sede dei contraenti,
6. Per tutte le esportazioni effettuate in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno :
  - i) durata del contratto,
  - ii) scadenza,
7. Paese di destinazione delle esportazioni.

**C. Per il gas naturale della sottovoce 27.11 B II della tariffa doganale comune :**

1. Nome e sede della persona o dell'impresa esportatrice,
2. Quantità (milioni di m<sup>3</sup>, 0°, 760 mm Hg),
3. Paese in cui è stato estratto il gas naturale esportato,
4. Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto,
5. Potere calorifico superiore (Kcal/m<sup>3</sup>, 0°, 760 mm Hg).

**II. Per le esportazioni previste per l'anno successivo alla dichiarazione :****A. Per il petrolio greggio della voce 27.09 della tariffa doganale comune :**

1. Nome e sede della persona o dell'impresa esportatrice,
2. Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche,
3. Paese in cui sarà estratto il petrolio greggio da esportare,

4. Designazione commerciale del petrolio greggio che sarà esportato,
  5. Nome e sede dei contraenti,
  6. Per tutte le esportazioni da effettuare in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno :
    - i) durata del contratto,
    - ii) scadenza,
  7. Paese di destinazione delle esportazioni.
- B. Per i prodotti petroliferi delle sottovoci 27.10 A, B, C I e C II della tariffa doganale comune :
1. Nome e sede della persona o dell'impresa esportatrice,
  2. Designazione secondo la tariffa doganale comune dei prodotti petroliferi esportati, compreso il tenore di zolfo (% in peso) purché quest'ultima informazione sia disponibile,
  3. Quantità prevista in migliaia di tonnellate metriche per ogni prodotto,
  4. Paese in cui saranno raffinati i prodotti petroliferi da esportare,
  5. Nome e sede dei contraenti,
  6. Per tutte le esportazioni da effettuare in base a contratti di fornitura di durata superiore a un anno :
    - i) durata del contratto,
    - ii) scadenza,
  7. Paese di destinazione delle esportazioni.
- C. Per il gas naturale della sottovoce 27.11 B II della tariffa doganale comune :
1. Nome e sede della persona o dell'impresa esportatrice,
  2. Quantità (milioni di m<sup>3</sup>, 0°, 760 mm Hg),
  3. Paese in cui sarà estratto il gas naturale da esportare,
  4. Porto di esportazione o stazione terminale in caso di trasporto mediante gasdotto,
  5. Potere calorifico superiore del gas naturale che sarà esportato (Kcal/m<sup>3</sup>, 0°, 760 mm Hg),
  6. Paese di destinazione delle esportazioni.
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 389/75 DELLA COMMISSIONE****del 18 febbraio 1975****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2524/74 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2524/74 ai prezzi of-

ferti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 271 del 5. 10. 1974, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 febbraio 1975 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	17,53
10.01 B	Frumento duro	6,31 <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
10.02	Segala	16,57 <sup>(5)</sup>
10.03	Orzo	0
10.04	Avena	8,22
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	13,54 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0
10.07 C	Sorgo	19,71
10.07 D	Altri cereali	0 <sup>(4)</sup>
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	43,64
11.01 B	Farine di segala	42,32
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	28,66
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	46,35

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 UC/t.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario della Tanzania, dell'Uganda e del Kenya, il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,00 UC/t.

<sup>(4)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

<sup>(5)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 390/75 DELLA COMMISSIONE****del 18 febbraio 1975****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2017/74<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

(2) GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 210 del 10. 8. 1974, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 febbraio 1975 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine (1)

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	13,93
10.03	Orzo	0	0,81	0,81	0,81
10.04	Avena	0	0	0	3,67
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,23	1,23	1,23
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	2,20
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

(1) La durata di validità del titolo è limitata conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3148/73 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 13).

## B. Malto

(UC/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,144	0,144	0,144	0,144
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,108	0,108	0,108	0,108
11.07 B	Malto torrefatto	0	0,126	0,126	0,126	0,126

**REGOLAMENTO (CEE) N. 391/75 DELLA COMMISSIONE**  
**del 18 febbraio 1975**  
**che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 3166/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/74<sup>(4)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 17. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 118 del 1. 6. 1970, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 8.

## ALLEGATO

## Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	UC per grado/hl	Tipo	UC per grado/hl
<b>R I</b>		<b>A I</b>	
Béziers	1,658	Bordeaux	1,584
Montpellier	1,633	Nantes	1,500
Narbonne	1,665	Bari	1,110
Nîmes	nessuna quotazione	Cagliari	1,261
Perpignan	1,656	Chieti	1,056
Asti	1,633	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,212
Firenze	1,297	Trapani (Alcamo)	1,140
Lecce	nessuna quotazione	Treviso	1,321
Pescara	1,255		
Reggio Emilia	1,501		
Treviso	1,351		
Verona (per i vini locali)	1,381		
			UC/hl
<b>R II</b>		<b>A II</b>	
Bari	1,561	Rheinfalz (Oberhaardt)	24,59
Barletta	1,591	Rheinhessen (Hügelland)	25,47
Cagliari	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	1,441	<b>A III</b>	
		Mosel-Rheingau	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
<b>R III</b>	UC/hl	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	nessuna quotazione <sup>(1)</sup>
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	17,76		

<sup>(1)</sup> Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 392/75 DELLA COMMISSIONE****del 18 febbraio 1975****che modifica la data limite per il deposito delle dichiarazioni di superficie di semina per il lino e la canapa per la campagna 1974/1975**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 771/74 della Commissione, del 29 marzo 1974, relativo alle modalità concernenti l'aiuto per il lino e la canapa<sup>(3)</sup>, prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che ciascun produttore di lino o di canapa presenti una dichiarazione di superficie di semina non oltre il 15 giugno di ogni anno; che in taluni Stati membri difficoltà d'ordine amministrativo non hanno permesso il rispetto di questa data per la campagna 1974/1975; che per detta campagna occorre di conseguenza rinviare al 15 febbraio 1975 la data suindicata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 771/74, le dichiarazioni di superficie di semina per il lino e la canapa per la campagna 1974/1975 possono essere depositate non oltre il 15 febbraio 1975.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica con decorrenza dal 16 giugno 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 146 del 4. 7. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 92 del 3. 4. 1974, pag. 13.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 393/75 DELLA COMMISSIONE**

del 18 febbraio 1975

**relativo alla gara per una fornitura di butteroil al Bangladesh a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 530/74 del Consiglio, del 4 marzo 1974, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed a taluni organismi internazionali<sup>(3)</sup>, prevede fra l'altro che siano messe a disposizione del Bangladesh 3 400 tonnellate di butteroil fabbricato con burro detenuto dagli organismi d'intervento; che tale paese ha presentato una domanda di consegna per la suddetta quantità; che le spese per tale fornitura devono essere oggetto di una gara conformemente al regolamento (CEE) n. 1365/74 della Commissione, del 31 maggio 1974, relativo alle forniture di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in fase di sviluppo<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2570/74<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1365/74 richiede tuttavia alcune precisazioni, soprattutto per quanto riguarda il termine di presentazione delle offerte e le condizioni di consegna del butteroil;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono messe in gara, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1365/74, la fabbricazione e

la consegna di 1 600 tonnellate di butteroil, destinate al Bangladesh e suddivise secondo le partite seguenti:

- partita A: 500 tonnellate,
- partita B: 500 tonnellate,
- partita C: 600 tonnellate.

*Articolo 2*

1. Il burro destinato alla fabbricazione del butteroil viene prelevato

- presso l'organismo d'intervento tedesco, per quanto riguarda le partite A e B,
- presso l'organismo d'intervento francese, per quanto riguarda la partita C.

2. Il butteroil è confezionato in scatole metalliche di 20 kg.

3. La menzione di cui al punto II 3 b) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1365/74, che deve figurare sull'imballaggio, è redatta nel modo seguente:

« Gift of the European Economic Community to the People's Republic of Bangladesh ».

*Articolo 3*

1. La consegna deve essere effettuata in un porto della Comunità accessibile alle navi di alto mare ed avente delle linee regolari con il Bangladesh.

2. La consegna avrà luogo a una data fissata dall'organismo d'intervento interessato e comunque dopo il 14 e prima del 30 aprile 1975.

*Articolo 4*

Il termine di presentazione delle offerte scade il 4 marzo 1975, alle ore 12.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU n. L 65 del 7. 3. 1974, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 147 del 10. 6. 1974, pag. 46.

<sup>(5)</sup> GU n. L 275 del 10. 10. 1974, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 394/75 DELLA COMMISSIONE****del 18 febbraio 1975****relativo agli aiuti al magazzinaggio privato per il vino del tipo R II**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3166/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 7, primo comma,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, dello stesso regolamento stabilisce che gli aiuti al magazzinaggio privato sono concessi per un tipo di vino qualora durante la campagna viticola il prezzo medio di detto tipo di vino rimanga per due settimane consecutive inferiore al prezzo limite per l'intervento;

considerando che, per quanto riguarda il tipo di vino da pasto R II, i prezzi medi constatati in un centro di commercializzazione sono rimasti inferiori, in occa-

sione delle ultime due fissazioni consecutive dei prezzi medi, al prezzo limite per l'intervento applicabile a tali tipi;

considerando che sono soddisfatte pertanto le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del predetto regolamento; che, conformemente al paragrafo 7, primo comma, dello stesso articolo, spetta alla Commissione constatare che occorre accordare aiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Si constata che occorre accordare un aiuto al magazzinaggio privato per il tipo di vino da pasto R II.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 17. 12. 1974, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 395/75 DELLA COMMISSIONE****del 18 febbraio 1975****che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1791/74 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 386/75 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 1791/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigente come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1791/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.

<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 187 dell'11. 7. 1974, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU n. L 44 del 18. 2. 1975, pag. 9.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 18 febbraio 1975 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(UC/100 kg)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zuccheri bianchi II. zuccheri greggi B. non denaturati : I. zuccheri bianchi ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	46,00 39,00 <sup>(1)</sup>  46,00 39,00 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 396/75 DELLA COMMISSIONE****del 18 febbraio 1975****recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 876/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che stabilisce nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando che il mercato internazionale del latte condensato zuccherato è caratterizzato da un'incer-

tezza per quanto concerne i prezzi, che la restituzione attualmente applicabile potrebbe condurre alla fissazione in anticipo della restituzione a scopi speculativi, che è necessario sospendere temporaneamente la fissazione in anticipo della restituzione per il latte condensato zuccherato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

La fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione di latte condensato zuccherato di cui alla sottovoce ex 04.02 B II, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %, è sospesa per il periodo dal 19 al 21 febbraio 1975.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.

<sup>(3)</sup> GU n. L 155 del 3. 7. 1968, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 1975

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile

(75/117/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

considerando che l'attuazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall'articolo 119 del trattato, è parte integrante dell'instaurazione e del funzionamento del mercato comune;

considerando che è, in primo luogo, compito degli Stati membri assicurare l'applicazione di tale principio mediante appropriate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma d'azione sociale<sup>(3)</sup> per consentire la parificazione delle condizioni di vita e di lavoro nel progresso e uno sviluppo economico e sociale equilibrato della Comunità, ha riconosciuto il carattere prioritario delle azioni da intraprendere a favore delle donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro ed alla formazione e promozione professionali nonché per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni;

considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni legislative di base con norme volte a facilitare

l'applicazione di fatto del principio della parità, in modo che tutti i lavoratori della Comunità possano godere di una tutela in questo campo;

considerando che sussistono disparità negli Stati membri, malgrado gli sforzi compiuti per applicare la risoluzione della conferenza degli Stati membri del 30 dicembre 1961 relativa alla parificazione delle retribuzioni dei lavoratori di sesso maschile e di quelli di sesso femminile; che occorre pertanto ravvicinare le disposizioni nazionali relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Il principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, previsto dall'articolo 119 del trattato, denominato in appresso « principio della parità delle retribuzioni », implica, per uno stesso lavoro o per un lavoro al quale è attribuito un valore uguale, l'eliminazione di qualsiasi discriminazione basata sul sesso in tutti gli elementi e le condizioni delle retribuzioni.

In particolare, qualora si utilizzi un sistema di classificazione professionale per determinare le retribuzioni, questo deve basarsi su principi comuni per i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ed essere elaborato in modo da eliminare le discriminazioni basate sul sesso.

<sup>(1)</sup> GU n. C 55 del 13. 5. 1974, pag. 43.

<sup>(2)</sup> GU n. C 88 del 26. 7. 1974, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

*Articolo 2*

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità delle retribuzioni di far valere i propri diritti per via giudiziaria, eventualmente dopo ricorso ad altre istanze competenti.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sopprimono le discriminazioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e contrarie al principio della parità delle retribuzioni.

*Articolo 4*

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le disposizioni contrarie al principio della parità delle retribuzioni e contenute in contratti collettivi, tabelle o accordi salariali o contratti individuali di lavoro siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate.

*Articolo 5*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori contro i licenziamenti che rappresentino una reazione del datore di lavoro ad una rimostranza presentata a livello aziendale o ad un'azione giudiziaria volte a far osservare il principio della parità delle retribuzioni.

*Articolo 6*

Conformemente alle loro situazioni nazionali ed ai loro sistemi giuridici, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni. Essi si rendono garanti della disponibilità di efficaci strumenti che consentano di provvedere all'osservanza di tale principio.

*Articolo 7*

Gli Stati membri fanno in modo che le misure adottate in applicazione della presente direttiva e le disposizioni già vigenti in materia siano portate a conoscenza dei lavoratori in forme appropriate, quali, ad esempio, l'informazione sui luoghi di lavoro.

*Articolo 8*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 9*

Entro 2 anni dalla scadenza del periodo di un anno previsto dall'articolo 8, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati utili per permetterle di redigere una relazione, che sarà sottoposta al Consiglio, sull'applicazione della presente direttiva.

*Articolo 10*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1975.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. FITZGERALD

---

## RETTIFICHE

**Rettifica alla direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1973, per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 194 del 16 luglio 1973)*

Pagina 4, articolo 3, paragrafo 2, lettera d) :

*anziché* : « ... "Unit Trusts Act, 1972" (n. 23 del 1972) »

*leggasi* : « ... "Unit Trusts Act, 1972" (n. 17 del 1972) ».

---

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 2980/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zucchero, in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 318 del 28 novembre 1974)*

Pagina 2, articolo 1, paragrafo 3, quinta e sesta riga :

*anziché* : « ... ,paragrafi 6, 7 e 8, ... »

*leggasi* : « ... ,paragrafi 6 e 8, ... ».

---

**Rettifica al regolamento (CEE) n. 3296/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari di Malta**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 353 del 30 dicembre 1974)*

Pagina 65, allegato B, titolo, terza riga :

*anziché* : « ... 20 ‰ ... »

*leggasi* : « ... 40 ‰ ... »

---

## EURONORM

La Commissione delle Comunità europee (CECA) ha pubblicato le nuove EURONORM seguenti in lingua tedesca, francese, italiana e olandese :

			<i>Prezzi in unità di conto</i>
EURONORM	25-72	Acciai di uso generale da costruzione . . . . .	1,45
EURONORM	43-72	Lamiere e nastri di acciai legati per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità . . . . .	1,00
EURONORM	49-72	Misura della ruvidità dei prodotti sottili di acciaio laminati a freddo e non rivestiti . . . . .	0,50
EURONORM	50-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'azoto negli acciai — Metodo spettrofotometrico . . . . .	0,85
EURONORM	74-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del rame negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico . . . . .	0,50
EURONORM	100-72	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del cromo negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico . . . . .	0,50
EURONORM	108-72	Vergella tonda di acciaio per bulloneria — Stampa a freddo — Dimensioni e tolleranze . . . . .	0,85
EURONORM	109-72	Prove convenzionali di durezza Rockwell — Scale Rockwell N e T — Scale Rockwell B' e 30 T' per prodotti sottili . . . . .	1,00
EURONORM	113-72	Acciai da costruzione saldabili di qualità speciale (Fascicoli da 1 a 3) . . . . .	2,00
EURONORM	114-72	Determinazione della resistenza alla corrosione intercrystallina degli acciai inossidabili austenitici — Prove di corrosione in ambiente di acido solforico e solfato di rame (Prova detta di Monypenny-Strauss) . . . . .	0,50
EURONORM	116-72	Determinazione della profondità convenzionale di tempra dopo riscaldamento superficiale . . . . .	0,50
EURONORM	120-72	Lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	121-72	Determinazione della resistenza all'attacco intercrystallino degli acciai inossidabili austenitici — Prova di corrosione in ambiente nitrico mediante misura della perdita di massa (prova detta di Huey) . . . . .	0,50

Si fornisce qui l'elenco delle EURONORM sinora apparse :

<i>Circolare d'informazione</i>			
n. 1		Campioni-tipo per le analisi chimiche dei prodotti siderurgici . . . . .	0,85
EURONORM	1-55	Ghise e ferroleghie . . . . .	1,15
EURONORM	2-57	Prova di trazione per l'acciaio . . . . .	0,85
EURONORM	3-55	Prova di durezza Brinell per l'acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	4-55	Prova di durezza Rockwell per l'acciaio Scala B e Scala C . . . . .	0,50
EURONORM	5-55	Prova di durezza Vickers per l'acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	6-55	Prova di piegamento per l'acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	7-55	Prova di resilienza Charpy per l'acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	8-55	Valori di conversione approssimativi della durezza e della resistenza a trazione dell'acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	9-55	Valori di conversione approssimativi degli allungamenti dopo rottura dell'acciaio . . . . .	0,35
EURONORM	10-55	Valori di conversione approssimativi delle resilienze dell'acciaio . . . . .	0,35
EURONORM	11-55	Prova di trazione su lamiere sottili o nastri di acciaio aventi spessore da mm 0,5 incluso a mm 3,0 escluso . . . . .	0,70
EURONORM	12-55	Prova di piegamento delle lamiere e nastri d'acciaio di uno spessore inferiore a mm 3 . . . . .	0,50
EURONORM	13-55	Prova di piegamento alternato delle lamiere e nastri d'acciaio di spessore inferiore a mm 3 . . . . .	0,50
EURONORM	14-67	Prova di imbutitura a provette bloccate . . . . .	0,50
EURONORM	15-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Esame della superficie . . . . .	0,50
EURONORM	16-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Tipi e qualità . . . . .	0,85
EURONORM	17-70	Vergella di acciaio non legato di uso generale, destinata alla trafilatura — Dimensioni e tolleranze . . . . .	1,70
EURONORM	18-57	Prelevamento e preparazione dei saggi, delle provette e dei campioni . . . . .	0,50
EURONORM	19-57	Travi IPE — Travi ad ali parallele . . . . .	0,35

EURONORM	20-60	Definizione e classificazione degli acciai . . . . .	0,35
EURONORM	21-62	Condizioni tecniche generali di fornitura per i prodotti di acciaio . . . . .	0,50
EURONORM	22-70	Determinazione o verifica del carico unitario di snervamento dell'acciaio ad alta temperatura . . . . .	0,85
EURONORM	23-71	Prova di temprabilità dell'acciaio mediante tempra ad una estremità — Prova Jominy . . . . .	1,15
EURONORM	24-62	Travi normali e profilati ad U normali — Tolleranze di laminazione . . . . .	0,35
EURONORM	26-63	Prove convenzionali di durezza Rockwell per lamierini e nastri sottili di acciaio	0,50
EURONORM	27-70	Designazione convenzionale degli acciai (seconda edizione) . . . . .	0,85
EURONORM	28-69	Lamiere e nastri di acciaio non legato per caldaie e recipienti a pressione — Tipi e qualità . . . . .	0,85
EURONORM	29-69	Lamiere di acciaio a caldo di spessore uguale o maggiore di 3 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa . . . . .	0,85
EURONORM	30-69	Semilavorati per fucinatura di acciai da costruzione di uso generale — Tipi e qualità . . . . .	0,85
EURONORM	31-69	Semilavorati per fucinatura — Tolleranze sulle dimensioni, sulla forma e sulla massa . . . . .	0,50
EURONORM	32-66	Lamiere sottili in acciaio dolce non legato per imbutitura o piegamento a freddo — Norma di qualità . . . . .	1,00
EURONORM	33-70	Lamiere e nastri larghi di spessore minore di 3 mm di acciaio non legato a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo — Tolleranze dimensionali e di forma . . . . .	0,85
EURONORM	34-62	Travi ad ali larghe, parallele — Tolleranze di laminazione . . . . .	0,35
EURONORM	35-62	Barre e ferri mercantili di uso generale — Tolleranze di laminazione . . . . .	0,35
EURONORM	36-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico mediante combustione in corrente di ossigeno . . . . .	0,50
EURONORM	37-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno . . . . .	0,85
EURONORM	38-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del carbonio di tempra e della grafite negli acciai e nelle ghise — Metodi gravimetrico e gas-volumetrico mediante combustione in corrente di ossigeno . . . . .	0,35
EURONORM	39-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo per titolazione dopo ossidazione con persolfato . . . . .	0,50
EURONORM	40-62	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio totale negli acciai e nelle ghise — Metodo gravimetrico . . . . .	0,50
EURONORM	41-65	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del fosforo negli acciai e nelle ghise — Metodo alcalimetrico . . . . .	0,70
EURONORM	42-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dello zolfo negli acciai e nelle ghise — Metodo mediante combustione in corrente di ossigeno	0,70
EURONORM	44-63	Travi IPE laminate a caldo — Tolleranze di laminazione . . . . .	0,35
EURONORM	45-63	Prova di rottura a flessione per urto su provetta a due appoggi con intaglio a V . . . . .	0,50
EURONORM	46-68	Nastri a caldo di acciai non legati a basso tenore di carbonio — Norma di qualità — Prescrizioni generali . . . . .	1,00
EURONORM	47-68	Nastri a caldo di acciai da costruzione di uso generale — Norma di qualità	1,15
EURONORM	48-65	Nastri laminati a caldo in acciai non legati — Tolleranze sulle dimensioni, forma e peso . . . . .	0,50
EURONORM	51-70	Nastri larghi laminati a caldo di larghezza uguale o maggiore di 600 mm — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa . . . . .	0,50
EURONORM	52-67	Vocabolario dei trattamenti termici . . . . .	6,35
EURONORM	53-62	Travi ad ali larghe parallele . . . . .	0,35
EURONORM	54-63	Piccoli ferri ad U laminati a caldo . . . . .	0,35
EURONORM	55-63	Ferri a T ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo . . . . .	0,35
EURONORM	56-65	Angolari ad ali uguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo . . . . .	0,50
EURONORM	57-65	Angolari ad ali ineguali ed a spigoli arrotondati laminati a caldo . . . . .	0,50
EURONORM	58-64	Piatti di uso generale laminati a caldo . . . . .	0,35

EURONORM	59-64	Quadri di uso generale laminati a caldo . . . . .	0,35
EURONORM	60-65	Tondi di uso generale laminati a caldo . . . . .	0,35
EURONORM	61-71	Barre esagonali laminate a caldo . . . . .	0,35
EURONORM	65-67	Tondi per bulloni e ribattini laminati a caldo . . . . .	0,35
EURONORM	66-67	Semitondi e semitondi appiattiti laminati a caldo . . . . .	0,35
EURONORM	67-69	Barre piatte con bulbo laminate a caldo . . . . .	0,35
EURONORM	70-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo fotometrico . . . . .	0,85
EURONORM	71-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese negli acciai e nelle ghise — Metodo elettrometrico . . . . .	0,50
EURONORM	72-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione dell'alluminio negli acciai — Metodo gravimetrico . . . . .	0,85
EURONORM	76-66	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del silicio negli acciai e nelle ghise — Metodo spettrofotometrico . . . . .	0,50
EURONORM	77-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Norma di qualità . . . . .	0,85
EURONORM	78-63	Banda nera e banda stagnata in fogli — Tolleranze sulle dimensioni . . . . .	0,70
EURONORM	79-69	Definizioni e classificazione dei prodotti siderurgici per forme e dimensioni	0,85
EURONORM	80-69	Acciai per cemento armato non precompresso — Prescrizioni di qualità . . .	0,85
EURONORM	81-69	Tondi per c.a. lisci laminati a caldo — Dimensioni, masse, tolleranze . . . .	0,35
EURONORM	83-70	Acciai da bonifica — Prescrizioni di qualità . . . . .	2,15
EURONORM	84-70	Acciai da cementazione — Prescrizioni di qualità . . . . .	1,85
EURONORM	85-70	Acciai da nitrurazione — Prescrizioni di qualità . . . . .	0,85
EURONORM	86-70	Acciai per tempra ad induzione od al cannello — Prescrizioni di qualità . . .	1,65
EURONORM	87-70	Acciai per lavorazioni meccaniche ad alta velocità (Acciai « automatici ») — Prescrizioni di qualità (Fascicoli da 1 a 4) . . . . .	1,80
EURONORM	88-71	Acciai inossidabili — Prescrizioni di qualità . . . . .	1,65
EURONORM	89-71	Acciai legati per molle formate a caldo e trattate — Prescrizioni di qualità	1,15
EURONORM	90-71	Acciai per valvole di scarico di motori a combustione interna — Prescrizioni di qualità . . . . .	0,85
EURONORM	91-70	Larghi piatti laminati a caldo — Tolleranze dimensionali, di forma e sulla massa . . . . .	0,50
EURONORM	93-71	Barre tonde, quadrate, piatte ed esagonali laminate a caldo — Tolleranze di laminazione . . . . .	0,50
EURONORM	98-71	Analisi chimica dei materiali siderurgici — Determinazione del manganese nei ferro-manganese — Metodo elettrometrico . . . . .	0,50
EURONORM	103-71	Determinazione micrografica della grossezza del grano ferritico o austenitico degli acciai . . . . .	3,00
EURONORM	104-70	Determinazione della profondità di decarburazione degli acciai da costruzione non legati e debolmente legati . . . . .	0,50
EURONORM	105-71	Determinazione e verifica della profondità convenzionale di cementazione	0,50
EURONORM	106-71	Nastri e lamiere sottili magnetiche a grani non orientati laminati a freddo e a caldo . . . . .	1,65

Nei paesi membri, le EURONORM si possono acquistare presso gli Istituti nazionali di unificazione e precisamente :

*Nella Repubblica federale di Germania :*

Beuth-Vertrieb GmbH  
1 Berlin 30, Burggrafenstraße 4-7

*Nel Belgio e nel Lussemburgo :*

Institut belge de normalisation — I.B.N. —  
1040 Bruxelles, 29, avenue de la Brabançonne

*In Francia :*

Association française de normalisation  
— A.F.N.O.R. —  
Tour Europe, Cedex 7, 92 080 Paris — La Défense

*In Italia :*

Ente nazionale italiano di unificazione — U.N.I. —  
Piazza A. Diaz, 2 — Milano

*Nei Paesi Bassi :*

Nederlands Normalisatie-Instituut — N.N.I. —  
Rijswijk (ZH), Polakweg 5

Gli interessati dei paesi terzi sono pregati di rivolgersi all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Casella postale 1003 — Lussemburgo 1.